



*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E  
TURISMO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**GUGLIELMO EPIFANI**

**E MAIL: epifani\_e@camera.it**

**PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE  
(FINANZE)**

**MAURIZIO BERNARDO**

**E MAIL: bernardo\_m@camera.it**

**E MAIL: com\_attivita\_produttive@camera.it**

**OGGETTO: NOTA DI APPROFONDIMENTO SU D.L. C. 3012-B**

Onorevoli Presidenti,

nel ringraziare per l'attenzione dimostrata attraverso la nota trasmessa in data 7/06/2017 dal Presidente Epifani, trasmetto, nella mia qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO, le considerazioni dei rappresentanti ordinistici della professione odontoiatrica sui temi di specifico interesse del Disegno di Legge C/3012/B, approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato, recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza":

**"la Legge 24/07/1985 n. 409, che istituisce la professione di odontoiatra ha individuato i soggetti legittimati all'esercizio della professione stessa tenuti all'iscrizione nell'apposito Albo professionale, tenuto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.**

**L'art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) stabilisce che "la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi".**

**L'art. 2231 c.c., stabilisce: "quando l'esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione".**

**L'art. 33, comma 5, della Costituzione stabilisce, inoltre, che è prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale .**

**E' evidente, quindi, lo stretto ed imprescindibile collegamento fra l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri e lo svolgimento della relativa attività professionale.**

**L'ingresso delle società commerciali che hanno lo scopo di svolgere direttamente l'attività professionale è quindi del tutto inaccettabile sulla base anche del parere del 23/12/2016, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha chiarito che l'attività professionale odontoiatrica, quale attività protetta, costituisce oggetto esclusivo delle società tra professionisti (istituite ai sensi dell'art. 10, commi 3/11, della L. 11/11/2011, n. 183 e del decreto del Ministero della Giustizia del 8/02/2013, n. 34).**

**Lo stesso MISE chiarisce che l'ingresso di società commerciali non in forma di stp, può essere consentito solo al fine di costituire società di mezzi oppure società in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento, pur presente, di attività professionali protette.**

**Il quadro normativo appare quindi delineato e interventi legislativi, che in sostanza consentono a società di capitali di gestire studi professionali diretti all'esercizio delle prestazioni odontoiatriche, non possono essere condivisi e rischiano di snaturare la professione intellettuale di odontoiatra in cui i legittimi esercenti iscritti all'Albo sono i soli in grado di garantire una corretta tutela della salute odontoiatrica dei cittadini."**

**Volendo, comunque, in via del tutto subordinata, entrare nel merito dei commi 154, 155, 156 e 157 del D.D.L. sulla Concorrenza dedicati al tema dell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma di società commerciale, si deve rilevare che tale normativa dovrebbe prevedere la figura di un Direttore Sanitario a tempo pieno per le strutture odontoiatriche e che lo stesso non debba avere alcuna funzione di diretto operatore nella struttura per evitare un palese conflitto di interesse fra controllore e controllato.**

**Il contratto fra il Direttore Sanitario e la struttura dovrebbe avere inoltre il preventivo nullaosta dell'Ordine ove il sanitario risulti iscritto per evitare le sempre ricorrenti violazioni deontologiche.**

**Infine si evidenzia la necessità di integrare l'art. 8 della Legge 175/92, prevedendo un comma 3 che consenta agli Ordini di promuovere ispezioni non solo, come accade attualmente per gli studi professionali, ma anche per le strutture dove si erogano prestazioni odontoiatriche.**

Grato per l'attenzione invio i più cordiali saluti.

Giuseppe Renzo